

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. N. 117/2023 DEL 02 MARZO 2023 – 39° CICLO – A.A. 2023/2024

TRA

l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (di seguito denominata “**Università**”), con sede legale in Reggio Calabria, via dell'Università, C.F 80006510806, P.IVA n. 80006510806, rappresentato dal Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di seguito denominato “**CREA**”, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, c.a.p. 00184, via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589 - Partita IVA 08183101008, nella persona del Commissario straordinario e legale rappresentante, Prof. Mario Pezzotti, indirizzo pec: crea@pec.crea.gov.it ofa@pec.crea.gov.it,

entrambi di seguito denominate congiuntamente anche “**le Parti**” e singolarmente “**la Parte**”

VISTI

- la **Legge 240/2010** del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”
- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”
- il **D.M. n. 117/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024);
- le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03/04/2022;
- l'art. 1 del citato D.M. che definisce le **imprese** come “*al paragrafo 2 'Nozione di impresa e attività economica' della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: '(...) la nozione di*

impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.'. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., 'Ecosistemi dell'innovazione', 'Partenariati estesi', 'Centri Nazionali' e 'Cluster tecnologici nazionali'), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;

- il **D.M. n. 247/2023** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, del 13 aprile 2012 n. 87;
- il Regolamento dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in materia di dottorato di ricerca, adottato con D.R.454 del 09.12.2022;
- il Codice Etico e di Comportamento dell'Università **adottato con** DR. n. 204 del 27.07.2011.

PRESO ATTO CHE

- la misura MUR n. 117/2023 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;
- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3, sono finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi, il cui restante 50 per cento dovrà essere cofinanziato da imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, e non statali legalmente riconosciute incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse;
- secondo quanto indicato all'art. 8 del predetto D.M., il **costo unitario** per una borsa di dottorato è pari a € 60.000,00 per l'intero triennio previsto, di cui € 30.000,00 a carico dell'impresa;
- l'Università è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 117/2023;

- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell'importo della borsa, che, nel caso di Dottorati di Interesse Nazionale, è pari al 20%, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;
 - l'art. 7 del D.M. 117/2023 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
 - l'Università ha attivato per il XXXIX Ciclo, presso il Dipartimento di Agraria il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, della durata di tre anni;
 - Il CREA è beneficiario del progetto *“Nuove prospettive di sviluppo per l'Olivicoltura italiana attraverso la valorizzazione della biodiversità e la selezione di materiale GENetico d'olivo tollerante/resistente a Xylella fastidiosa e azioni mirate a prevenire il possibile impatto sulla Viticoltura - NOVIXGEN finanziato dal MASAF - DM 664890 del 29/12/2022 (CUP C83C22001280006).*
 - Il CREA si è reso disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a cofinanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito del predetto Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 117/2023 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;
- Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con l'impresa;
- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 117/2023: *“Istruzione e ricerca”*.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Il CREA e l'Università cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, che sarà bandita dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali" (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024), afferente al Dipartimento di Agraria, e sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 117/2023 "Istruzione e ricerca".

ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

Il CREA si assume gli oneri connessi al finanziamento del 50 per cento (50%), nell'ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M. 117/2023, di n. 1 borsa di studio, afferente al predetto Corso di Dottorato di Ricerca-

A tal fine il CREA si impegna a versare all'Università un importo pari a € 30.0000,00 per il cofinanziamento di una borsa PNRR – D.M. 117/2023, attingendo alle risorse del progetto NOVIXGEN (CUP C83C22001280006).

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 117/2023, di cui all'art. 3, sarà erogato dal CREA in:
 un'**unica soluzione** (€ 30.000,00) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dall'Università utili a coprire le mensilità della borsa erogate negli a.a. 2023/2024, 2024/2025.
2. Ciascun versamento a favore dell'Università dovrà essere effettuato per tramite di **PagoPA**, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. L'Università metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati. Solo in caso di impresa con sede all'estero, accertata l'impossibilità di utilizzare il sistema PagoPa AgID, sarà possibile concordare modalità alternative di pagamento.
 In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con il CREA.

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente a:
 - a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 117/2023 (ALL. B – Progetto di Ricerca PNRR – DM 117/2023);
 - b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;

- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, ...);
 - d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023;
 - e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
 - f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che:
- a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa oggetto, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
 - b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa oggetto della presente Convenzione comprenderà anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
 - c) Il Collegio dei Docenti è nominato dall'Università ed è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.
 - d) Rappresentanti del CREA potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;

2. **L'Università** si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio al candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e facendo riferimento al progetto *NOVIXGEN* (CUP C83C22001280006) con cui il CREA cofinanzia la borsa;
- c) informare tempestivamente il CREA circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
- g) organizzare, in accordo con il CREA, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

3. **IL CREA** si impegna a:

- a) accogliere, per un periodo di 18 mesi la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (ALL. B);
- b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. Il CREA designa quale tutor la Dott.ssa Elena SANTILLI, e-mail elena.santilli@crea.gov.it;
- c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università;
- d) qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l'Università o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. IL CREA provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché

eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Università e al 50% all'Impresa, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

ART. 8 - Comunicazione dei risultati della ricerca

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. Il CREA dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di Dottorato di Ricerca (adottato con D.R.454 del 09.12.2022) e in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di posta elettronica e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

ART. 9 - Diritti di utilizzazione scientifica

1. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte del CREA, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Università di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione del CREA, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime

durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 117/2023, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Università e del CREA sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.

ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
 - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
 - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
 - c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
 - d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Mediterranea di Reggio Calabria nella persona di dott.ssa Annamaria Manganaro. L'Università degli studi di Mediterranea di Reggio Calabria ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: rp@d@unirc.it o per posta certificata: annamaria.manganaro@pec.unirc.it

Titolare del trattamento dati per il CREA è il Commissario straordinario del CREA con sede in Roma a via della Navicella n. 2/4. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente può essere contattato ai seguenti indirizzi: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia

relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Reggio Calabria.

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Università e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972.

ART. 16 – CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università emanato con DR. n. 204 del 27.07.2011 (pubblicato all'indirizzo www.unirc.it).

L'Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa/e cofinanziate dal CREA, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dalla stessa e consultabile all'indirizzo <https://www.crea.gov.it/atti-generalis>

Per l'Università

Il Rettore

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Per il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA)

Il Commissario Straordinario

Prof. Mario Pezzotti

ALLEGATO A

SCHEMA FIDEIUSSIONE BANCARIA

[La fideiussione bancaria dovrà essere **compilata e sottoscritta esclusivamente con firma digitale** da parte dell'Istituto bancario del quale si avvale l'Impresa e dovrà essere inviata all'Università, a mezzo PEC, all'indirizzo:@.....

Ai sensi dell'art. ____ della convenzione sottoscritta dall'Impresa con l'Università per il cofinanziamento della borsa di dottorato di cui trattasi, la fideiussione bancaria costituisce parte integrante della convenzione.]

All' Università degli
Studi Mediterranea di
Reggio Calabria

via dell'Università, 25

89124 Reggio Calabria

L'istituto di credito autorizzato secondo disposizioni di legge

_____ con sede _____

rappresentato da _____ in qualità di _____ dichiara di costituirsi, come in

effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (di seguito

Università) in via solidale ed indivisibile per il pieno esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni

assunte da _____ nella convenzione per il

finanziamento di n. _____ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in

_____ (anno accademico ____/____ Ciclo ____) dell'Università, stipulata tra detta

Impresa _____ e l'Università, sede amministrativa del corso.

In particolare, l'Istituto di Credito garantirà la puntualità, la continuità e l'integrità dei versamenti previsti

all'art. ____ della Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare

complessivo pari a € _____.

L'Istituto di Credito rinuncia espressamente ai termini di decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile e si

impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto

dell'estinzione dell'obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l'importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati. L'Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che l'istituto richieda di volta in volta informazioni sulla situazione suddetta.

L'Istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art.1944 C.C., e si obbliga a versare all'Università, dietro semplice invito di quest'ultima, entro trenta giorni dall'invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti.

Il "fideiussore" rinuncia a far valere in pregiudizio dell'Università eccezioni ovvero i diritti di surrogazione legale e convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati, sino al completo soddisfacimento dei diritti comunque derivanti all'Università dalla convenzione in parola.

La presente fideiussione rimane valida ed efficace fino alla completa estinzione dell'obbligazione principale.

Luogo e data _____

(firma)

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATO B

PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 117/2023)

L'Università degli Studi di Reggio Calabria ed in particolare il Dipartimento di Agraria, attraverso la misura MUR n. 117/2023 intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato cofinanziando per il 50 per cento. Il CREA nell'ambito del progetto "Nuove prospettive di sviluppo per l'Olivicoltura italiana attraverso la valorizzazione della biodiversità e la selezione di materiale GENetico d'olivo tollerante/resistente a *Xylella fastidiosa* e azioni mirate a prevenire il possibile impatto sulla Viticoltura" (NOVIXGEN) finanziato dal MASAF, ha previsto il finanziamento di borse di dottorato per lo svolgimento delle attività programmate nel progetto. A tal fine il CREA può contribuire alla copertura del restante 50 % della borsa. Il progetto di ricerca riguarderà lo studio del disseccamento rapido dell'olivo causato dal patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*.

Il batterio è stato individuato nel 2013 in Puglia, vicino Gallipoli, e da lì si è diffuso molto rapidamente ricoprendo la totalità della superficie olivicola della provincia di Lecce e Brindisi, e parzialmente anche le province di Taranto e Bari. È un batterio Gram-negativo che si insedia e si moltiplica esclusivamente nei tessuti xilematici attivi delle piante ospiti, causando diverse malattie di rilevante interesse agrario. Il batterio viene trasmesso da un ospite infetto a uno sano attraverso insetti vettori xilemomizi capaci di iniettare le cellule batteriche direttamente nello xilema. A causa della mancanza di una cura efficace, nonostante le misure di eradicazione e di contenimento messe in atto dal Servizio Fitosanitario della Regione Puglia, l'area interessata dall'epidemia si è notevolmente ampliata nel corso degli anni, rendendo impossibile l'eradicazione del batterio dal territorio e provocando un fortissimo impatto ambientale e socioeconomico. I settori maggiormente esposti al rischio di introduzione di *X. fastidiosa* in Italia sono il comparto vivaistico di piante ornamentali e da frutto e la filiera produttiva dell'olio.

In questo contesto **gli obiettivi principali del progetto di dottorato** sono il recupero e la caratterizzazione di materiale genetico di olivo con potenziali tratti di resistenza/tolleranza a *X. fastidiosa*. Il materiale genetico sarà reperito in differenti aree geografiche e riguarderà sia varietà note di rilevanza nazionale e/o internazionale come ad es. differenti cloni di Leccino, che varietà locali poco note, ma potenzialmente molto utili come fonti di resistenza. Contestualmente, saranno condotti studi finalizzati alla valutazione dei meccanismi di resistenza/tolleranza al batterio da parte dell'olivo, necessari sia per massimizzare la valorizzazione delle fonti di resistenza individuate che per facilitare l'individuazione di nuove resistenze. Le analisi riguarderanno anche lo studio del microbioma associato a cultivar di olivo dotate di differenti livelli di resistenza con l'obiettivo di individuare singoli microrganismi o anche popolazioni microbiche in grado di contrastare lo sviluppo di *X. fastidiosa*. Inoltre, si valuterà il ruolo delle popolazioni microbiche indigene nel

determinare il fenotipo osservato, ovvero la maggiore o minore resistenza al patogeno. Questi studi saranno condotti sia in campo su piante naturalmente infette che in *screenhouse*, su piante inoculate artificialmente. Nel complesso il progetto si prefigge di acquisire nuove conoscenze sui meccanismi di interazione ospite-patogeno e di selezionare nuovo germoplasma potenzialmente fruibile sul territorio pugliese in cui la malattia è ampiamente diffusa come in altre aree geografiche del territorio nazionale. L'obiettivo finale è di rilanciare la competitività del settore olivicolo con impianti moderni ed innovativi, salvaguardando, quanto più possibile la biodiversità esistente.